

**DELIBERA N. 96 /11/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 3**  
**TOSCANA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 3**  
**TOSCANA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 4,**  
**COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177 E NELL'ART. 3, COMMA 1,**  
**DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 170/10/DICAM - PROC. 2244/ZD, datato 1 dicembre 2010 e notificato in data 14 dicembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, la violazione del disposto contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione, i giorni 15, 16 e 17 agosto 2009, e nell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; nel corso della programmazione televisiva trasmessa sull'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 3 Toscana, i giorni 15, 16 e 17 agosto 2009, sono stati messi in onda messaggi pubblicitari di breve durata con modalità tali da non essere chiaramente riconoscibili e distinti dal resto della programmazione televisiva; a titolo esemplificativo, il giorno 15 agosto 2009, sono stati trasmessi spot isolati di breve durata dalle ore 06.43.22 alle ore 06.43.30, dalle ore 07.38.06 alle ore 07.38.22, dalle ore 19.06.04 alle ore 19.06.19 e dalle ore 19.39.34 alle ore 19.39.50, senza che fossero segnalati come previsto dalla normativa vigente; in particolare, il giorno 16 agosto 2009, sono stati trasmessi spot isolati di breve durata dalle ore 08.06.10 alle ore 08.06.30, dalle ore 09.31.54 alle ore 09.32.24, dalle ore 10.40.43 alle ore 10.40.51 e dalle ore 11.42.19 alle ore 11.42.26, senza che fossero segnalati come previsto dalla normativa vigente; in particolare, il giorno 17 agosto 2009 sono stati trasmessi spot isolati di breve durata dalle ore 03.08.43 alle ore 03.08.58, dalle ore 05.01.09 alle ore 05.01.29, dalle ore 12.33.14 alle ore 12.33.27 e dalle ore 23.49.10 alle ore 23.49.24, senza che fossero segnalati come previsto dalla normativa vigente;

RILEVATO che la parte, con istanza (prot. n. 0001619) pervenuta in data 17 gennaio 2011, nel sostenere che *"alla contestazione, peraltro, non sono stati allegati né la citata relazione della Guardia di Finanza né il pure citato verbale datato 22 novembre 2010...."* ha chiesto di accedere agli atti del procedimento in esame;

RILEVATO che la parte, convocata (prot. n. 5656/AGCOM/U del 4 febbraio 2011) in data 16 febbraio 2011, non si è presentata ai fini dell'esperimento dell'accesso;

RITENUTO che l'atto di contestazione sopra menzionato, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni, contiene tutti gli elementi che concorrono all'identificazione e, quindi, alla rilevanza dell'atto stesso sul piano giuridico, ossia “*un'esposizione sommaria dei fatti*” comprensiva, nella parte iniziale del preambolo, delle risultanze degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza con la specifica indicazione delle fasce orarie di trasmissione della pubblicità e del tempo massimo di trasmissione oraria dedicato alla pubblicità stessa, sempre per ciascuna delle fasce orarie, espresso anche in termini percentuali, “*l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio*”, la possibilità di presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni nonché motivata richiesta di audizione; la predisposizione dell'atto di contestazione nei termini sopra prospettati, pertanto, non impedisce in concreto il raggiungimento dell'interesse pubblico al quale la specifica azione amministrativa è preordinata; di conseguenza, la validità e l'efficacia dell'atto in esame si desumono anche dal fatto che non si è verificata, in concreto, alcuna conseguenza pregiudizievole per il destinatario, dal momento che l'emittente stessa è stata posta in grado di presentare le proprie giustificazioni in ordine agli addebiti contestati, nonché richiesta di accesso agli atti; conseguentemente non si è impedito il corretto fluire dell'istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell'atto di contestazione;

CONSIDERATO che “*la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce [.....] la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite [.....] che [.....] siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti*”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 vigente al momento della trasmissione, i giorni 15, 16 e 17 agosto 2009, dei messaggi pubblicitari sopra menzionati;

CONSIDERATO che “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento*”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, la violazione del disposto contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione, i giorni 15, 16 e 17 agosto 2009, e nell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale non chiaramente riconoscibili come tali e, quindi, non distinti nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici e, pertanto, lesivi degli interessi degli utenti spettatori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 12.396,00 (euro dodicimilatrecentonovantasei/00), pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. dodici episodi oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione, i giorni 15 e 16 agosto 2009, e nell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni oltre ogni ragionevole tolleranza secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi televisivi in questione;

VISTO l'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (euro dodicimilatrecentonovantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 96/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 96/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola